

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO 2021 - 2023
(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)**

**Comune di Torre Mondovì
Provincia di Cuneo**



INTRODUZIONE AL DUP

Il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Successivamente il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Bilancio di Previsione;

L'articolo 170, comma 6, del TUEL _ D.LGS. n. 267/2000 recita quanto segue:

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Con Decreto Ministeriale del 18.05.2018 sono state apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.LGS. n. 118/2011 con l'introduzione del nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile applicato alla programmazione di bilancio che dispone quanto segue:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.”

L'ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio Comunale, fissato dall'art. 170 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio di ogni anno, è stato differito al 30/09/2020 dall'art. 107 comma 6 del D.L. 18/2020, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 ed ai conseguenti numerosi adempimenti.

Il Comune di Torre Mondovì rilevando al 31.12.2019 n. 490 abitanti procede alla redazione del DUP 2021/2023 in forma ulteriormente semplificata come da disposizioni contenute nel predetto paragrafo 8.4.1 dell'Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio)

Il Documento viene predisposto nel rispetto di quanto previsto dal citato paragrafo 8.4.1 che prevede che il DUP semplificato deve in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) la politica tributaria e tariffaria;
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.

SOMMARIO

- a) ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
 - b) COERENZA DELLA PROGRAMMAZIONE CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI**
 - c) POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
 - d) ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
 - e) PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
 - f) RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
 - g) GESTIONE DEL PATRIMONIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI**
 - h) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 2 COMMA 594 LEGGE 244/2007)**
- CONSIDERAZIONI FINALI**

a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Servizi gestiti in forma diretta

Sono svolti in forma diretta tutti i servizi fondamentali ad eccezione di quelli successivamente indicati con altre forme di gestione.

Servizi gestiti in forma associata

Le seguenti funzioni fondamentali sono svolte in forma associata con l'Unione Montana delle Valli Monregalesi, composta dai Comuni di Monastero di Vasco, Montaldo di Mondovì, Pamparato, Roburent e Torre Mondovì:

- 1) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- 2) pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- 3) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- 4) servizi in materia di statistica

Il Comune di Torre Mondovì gestisce in forma associata con i Comuni di Ceva, Castelnovo di Ceva, Lesegno, Sale delle Langhe e Battifollo il servizio di segreteria comunale.

Servizi affidati a organismi partecipati

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 27/12/2019, ha provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31.12.2018 secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti “Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31/12/2019 (Art. 20, c. 1 TUSP)”.

Il Comune di Torre Mondovì svolge i seguenti servizi mediante organismi partecipati:

- Gestione del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani - Azienda Consortile Ecologica del Monregalese (A.C.E.M.): quota di partecipazione: 0,52%.
Consorzio interamente partecipato da comuni

- Servizi socio assistenziali - Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (C.S.SM.): quota di partecipazione: 0,70%.
Consorzio interamente partecipato da comuni

- Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Società Monregalese Ambiente società consortile a r.l.: quota di partecipazione 0,52258%
Società consortile a r.l.

Servizi affidati ad altri soggetti

Oltre ai soggetti sopra elencati, l'Ente detiene le seguenti partecipazioni:

Enti strumentali partecipati:

ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA – Consorzio - quota di partecipazione 0,144%

Il Comune di Torre Mondovì detiene inoltre una partecipazione indiretta nel CONSORZIO GESTORI SERVIZI IDRICI srl (COGESI srl) tramite la partecipata diretta A.C.D.A. Spa, società a totale partecipazione pubblica, su cui l'Ente esercita il controllo congiunto con tutte le altre Amministrazioni pubbliche socie

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 233 bis del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000, abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato, il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 28/11/2020 ha deliberato di avvalersi della suddetta facoltà.

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/10/2019, ha delegato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza dal 01/11/2019 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225.

Sono inoltre affidati a Ditte esterne i seguenti servizi:

- trasporto scolastico
- mensa scolastica
- sgombero neve
- gestione e manutenzione punti luce

b) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

c) Politica tributaria e tariffaria

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione, il cui mandato coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione, la programmazione e la gestione dovranno essere improntate sulla base dei seguenti indirizzi generali:

ENTRATE

La politica tributaria a tariffaria di questa Amministrazione è quella di mantenere invariate le aliquote già deliberate per gli anni scorsi anche se, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse causata dai

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

continui tagli operati dal Ministero dell'Interno, di garantire l'erogazione dei servizi minimi e di assicurare comunque gli equilibri di bilancio, l'Amministrazione si è vista costretta ad incrementare le aliquote minime dei principali tributi.

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto varie misure di riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese, tra cui l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore, la riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato, la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli, a determinate condizioni e la conferma del blocco delle aliquote.

La legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) non ha invece confermato il blocco delle aliquote e tariffe per i tributi locali, in vigore fin dal 2016, concedendo quindi ai Comuni la possibilità di deliberare nuove tariffe ed aliquote dei tributi locali per l'anno 2019.

Al fine di evitare un ulteriore innalzamento della pressione fiscale, in un periodo di evidenti difficoltà per famiglie ed imprese, l'Amministrazione intende confermare per il triennio le aliquote attuali, al fine di garantire la copertura dell'attuale livello di spesa corrente, a parità di risorse trasferite dallo Stato. Le entrate nei prossimi esercizi andranno comunque attentamente monitorate al fine di verificare le conseguenze della crisi economica determinata dall'emergenza Covid-19 sulle entrate comunali, in particolare sull'addizionale IRPEF che, a tutt'oggi, non possono essere quantificate.

Tariffe Servizi Pubblici

Le tariffe dei servizi a domanda individuale sono le seguenti:

Mensa scolastica: € 3,50 per ogni pasto consumato

Percentuale di copertura dei costi complessivi: 61,42% (da rendiconto 2019)

Le tariffe del servizio scuolabus sono le seguenti:

- trasporto alunni scuola primaria € 120,00
- trasporto alunni scuola secondaria di primo grado €150,00

Fiscalità Locale

Nel triennio 2021 - 2023 questo ente intende confermare le aliquote in essere, compatibilmente con nuove esigenze allo stato attuale non rilevabili.

Le aliquote e le tariffe relative alle principali imposte e tasse comunali sono le seguenti:

NUOVA IMU

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALiquota
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle tipologie di cui sotto	0,99%
2	ABITAZIONE PRINCIPALE NON CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	ESENTI
3	ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATE IN CAT. CATASTALE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE (Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in	0,40%

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

	catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	
4	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	ESENTI
5	TERRENI AGRICOLI	ESENTI
6	AREE FABBRICABILI	0,99%

IUC- TARI

L'art. 1 comma 527 della legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità Regolazione Energia Rete ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti.

L'Autorità suddetta, con deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore.

L'Ente territorialmente competente cui spetta il compito di predisporre ed approvare il piano economico finanziario secondo il metodo tariffario MTR disciplinato da ARERA con deliberazione n. 443/2019 per il Comune di Torre Mondovì è l'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese - A.C.E.M.

Il Comune di Torre Mondovì per l'anno 2020 si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 27/2020, (c.d. "Cura Italia") che prevedeva che "I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Il Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2020, predisposto dal soggetto gestore, è stato trasmesso al Comune dall'Ente territoriale competente A.C.E.M. con comunicazione prot. 9470 in data 16/12/2020.

Dal suddetto Piano Economico Finanziario scaturisce un costo complessivo ammissibile a tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2020 pari ad € 64.361,00 con un differenziale di euro 1.014,00, rispetto ai costi complessivi mandati a tariffa per l'anno 2019 e confermati per l'anno 2020 mediante approvazione delle medesime tariffe 2019 in forza della speciale disposizione di cui all'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pari ad euro 63.347,00.

Il conguaglio di cui sopra tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 verrà effettuato sul PEF TARI 2021 in unica soluzione, con riserva della possibilità di finanziamento dello stesso ai fini degli equilibri del bilancio 2021 anche con risorse specifiche statali per emergenza COVID, qualora tecnicamente possibile e nei limiti della disponibilità delle suddette risorse.

Occorre rilevare che il nuovo assetto ARERA, oltre alle complessità e difficoltà applicative arrecate, ha di fatto comportato il venir meno dell'equilibrio dei proventi e costi del servizio a livello previsionale, come avveniva fino al 2019, in quanto le entrate ritraibili da TARI trovano un limite normativo nell'importo del PEF che viene elaborato dall'A.C.E.M. con la complessa metodologia MTR ARERA ed a partire non più dagli elementi previsionali dell'anno di riferimento, ma da quelli a consuntivo del secondo anno precedente, ulteriormente gravati dagli effetti di conguaglio degli anni precedenti. Inoltre i costi presi a base non sono quelli risultanti dal conto consuntivo del Comune, ma derivano, per la maggior parte, da fonti esterne (bilanci dei gestori - driver di ripartizione di costi ACEM/SMA) e da elaborazioni e calcoli effettuati da ACEM e sottratti alla conoscenza e controllo del Comune.

Ciò potrà determinare, in sede di ricevimento del PEF TARI 2021 da parte di ACEM, potenziali squilibri, anche rilevanti, tra gettito TARI ritraibile dalle tariffe e costi del servizio, che richiederanno, al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, adeguati provvedimenti ordinari e/o straordinari di adeguamento e di copertura nei limiti delle risorse che potranno essere a tal fine individuate e concretamente reperite.

NUOVO CANONE PATRIMONIALE SOSTITUTIVO DI TOSAP – ICP – AFFISSIONI

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane.

Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe.

In via preliminare occorrerà pertanto provvedere all'approvazione dei regolamenti comunali disciplinanti i nuovi canoni e successivamente alla definizione delle relative tariffe.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

L'art.1, comma 380, della legge 24.12.2012 n. 228 ha disposto la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio, istituito dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e la contestualmente istituzione del Fondo di solidarietà comunale e la soppressione della quota IMU riservata allo Stato dall'art.13, comma 11, del D.L.201/2011, ad eccezione dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

A seguito di tale soppressione, ai Comuni è stato attribuito nell'anno 2013 l'intero gettito IMU di competenza, inclusa la quota di IMU precedentemente riservata allo Stato (ad eccezione dell'imposta sugli immobili di categoria D, ancora trattenuta dallo Stato per la quota relativa all'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%). Tale intero gettito, per alcuni comuni è risultato superiore rispetto al volume complessivo dei trasferimenti attribuitigli a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio nell'anno 2012, mentre per altri comuni è risultato inferiore ed il Fondo di solidarietà comunale è stato alimentato dall'IMU incassato in eccesso dai primi e redistribuito in compensazione ai secondi.

Il meccanismo sopra descritto, di fatto, ha garantito ai comuni un'invarianza nel volume delle entrate complessivamente spettanti a titolo di IMU e di Fondo sperimentale di riequilibrio, al netto delle ulteriori, pesanti, riduzioni ai trasferimenti disposte dall'art. 16, co. 6, del D.L. 95/2012 ("spending review") e s.m.i.

Con l'art. 1 della legge 27/12/2019 n. 160, commi 848-851, la dotazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, è stata incrementata di 100 milioni di euro nel 2020, 200 milioni di euro nel 2021, 300 milioni di euro nel 2022, 330 milioni di euro nel 2023 e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Con il comma 848 è stato pertanto attivato il reintegro del taglio operato con il D.L. n. 66 del 2014 al comparto dei Comuni.

Il comma 850 dispone una riduzione della quota del FSC che dal 2016 provvede al ristoro dei gettiti aboliti per effetto dell'esclusione dell'abitazione principale dalla Tasi e di altre fattispecie minori. La riduzione di 14,17 mln. di euro corrisponde all'abolizione dell'agevolazione "Tasi-inquilini" (co. 681 l. 147/2013), che non risulta più applicabile a seguito dell'assorbimento della Tasi nella "nuova IMU".

In sostanza, il minor gettito dovuto al pagamento ridotto degli inquilini che utilizzano l'abitazione già soggetta a Tasi, rientra ora nell'IMU dovuta dai rispettivi proprietari.

Il contributo riguardava circa 3.100 Comuni (quelli che nel 2015 applicavano la Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Questi enti, cui si applica ora la riduzione del FSC, contabilizzeranno un maggior gettito nuova IMU di pari importo, con effetti neutrali sull'ammontare delle risorse disponibili.

Il comma 851 riduce in conseguenza del precedente l'ammontare totale della "quota ristori" del FSC del predetto importo di 14,17 mln. di euro.

Il comma 551 ha inoltre previsto un incremento del Fondo di solidarietà comunale di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Le risorse sono destinate in favore dei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in modo da compensare parzialmente l'importo che gli stessi enti sono tenuti a versare al Fondo solidarietà comunale, quale quota di alimentazione del Fondo medesimo, mediante la trattenuta sull'IMU di loro spettanza.

Non essendo ancora stato quantificato l'importo spettante, lo stanziamento verrà mantenuto nello stesso importo del 2020, ammontante a circa € 118.400,00.

Non sono ancora noti, né gli importi delle ulteriori assegnazioni statali previste dalla Legge finanziaria 2021 per fronteggiare gli effetti della pandemia sui bilanci dei comuni a partire dalla diminuzione delle entrate correnti, né i saldi derivanti dalle assegnazioni relative all'anno 2020 che, come noto, saranno oggetto di specifica certificazione e, ove positivi, dovranno confluire nell'avanzo vincolato per essere reimpiegati per le medesime finalità nell'anno 2021. In tale contesto a livello di bilancio iniziale dovranno essere apportate riduzioni alle previsioni delle principali entrate potenzialmente intaccate dagli effetti riduttivi della pandemia. Si renderà necessario adeguare progressivamente le previsioni di bilancio in base agli andamenti ed in base alle ulteriori risorse specifiche che saranno allocate e/o rinvenute all'esito della certificazione relativa all'anno 2020 ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'addizionale comunale all'IRPEF è stata istituita con D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, che prevedeva la facoltà per i Comuni di istituire tale addizionale e di variarla nella misura massima di 0,5 punti percentuali.

L'art. 1, comma 142, della Legge 296/2006 (Finanziaria per l'anno 2007), ha sostituito il comma 3 del citato D. Lgs. 360/98, concedendo ai Comuni la possibilità di variare, con regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/1997, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF fino ad un massimo di 0,8 punti percentuali.

Per far fronte alle strette statali in materia di trasferimenti erariali, l'Amministrazione è stata costretta ad aumentare la suddetta aliquota allo 0,6 per cento.

Considerato il perdurare della crisi economica causata dall'emergenza COVID-19 e che anche per il 2021 è ragionevole prevedere una riduzione della base imponibile, a causa della diminuzione del reddito delle persone fisiche, il gettito verrà previsto in diminuzione rispetto allo stanziamento 2019.

Si rileva inoltre che la natura dell'addizionale Irpef, legata alla base imponibile dell'imposta, risulta soggetta a variazioni connesse ai flussi demografici che, per un Ente dalle ridotte dimensioni quale Torre Mondovì, rischiano di essere anche piuttosto rilevanti, rendendo estremamente difficoltoso stimare con buona approssimazione la previsione di entrata.

RISCOSSIONE COATTIVA

Il Comune di Torre Mondovì, con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 31/10/2019, ha delegato le attività relative alla riscossione coattiva delle entrate sia tributarie che patrimoniali con decorrenza dal 01/11/2019 al nuovo soggetto pubblico al quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale "Agenzia delle Entrate – Riscossione", ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'artt. 1 e 2-bis D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art.1 della legge 1/12/2016 n. 225.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per il finanziamento delle spese di investimento si prevede il ricorso al reperimento di risorse straordinarie derivanti da contributi da parte di Amministrazioni Pubbliche e di Istituzioni Sociali, oltre alle entrate derivanti dalla disciplina urbanistica che si prevedono costanti in ragione dell'esame dei dati storici ed in coerenza con gli strumenti della programmazione ed urbanistici vigenti.

Per eventuali altre spese si potrà far ricorso all'impiego dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato nei limiti consentiti dalle norme, anche in materia di rispetto delle regole di finanza pubblica.

Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Nel corso del periodo di bilancio l'Ente non prevede di far ricorso all'accensione di nuovi mutui o ad altre forme di indebitamento.

SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente il Comune di Torre Mondovì dovrà definire la stessa in funzione dell'obiettivo di risparmio così come definito dal decreto sulla "spending review" n. 66/2014 e s.m.i..

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali, il Comune dovrà continuare nell'attuale politica di conferimento delle funzioni e convenzionamento con altri enti, che permette l'espletamento dei servizi con costi compatibili con le risorse correnti a disposizione

In riferimento alle necessità finanziarie per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni si precisa che: con riferimento alle spese correnti, le stesse sono finanziate con le entrate di bilancio correnti provenienti dalle risorse della fiscalità locale e dalle quote di trasferimenti da parte di organismi centrali, regionali o altri.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni potranno avere in parte finanziamenti specifici da parte di organismi centrali o decentrati sotto forma di contributi.

Una parte delle spese per programmi inseriti in missioni potranno avere come fonte di finanziamento il provento da tariffe o canoni.

Alcune tipologie di programmi inseriti in alcune missioni, risultano finanziate in parte da specifici contributi disposti da parte di organismi centrali o decentrati.

Infine, una parte delle spese per i programmi inseriti nelle missioni, risulta finanziata dai proventi da tariffe o canoni.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", pubblicata sulla GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57), al comma 424 dell'articolo unico, contiene un'importante previsione in tema di predisposizione del programma degli acquisti di beni e servizi, che come si ricorderà è stato reso obbligatorio dal nuovo Codice degli appalti in relazione ad acquisizioni di importo pari o superiore a 40.000 euro. Il testo della legge, infatti, postpone l'obbligo della predisposizione del programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall'esercizio finanziario del 2018:

424. *L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.*

Si ricorda che l'articolo 21 del Nuovo Codice fissa l'obbligo di approvazione biennale dell'acquisto di beni e servizi prevedendo che *"Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio."*

Lo stesso articolo, al comma 6, contiene gli adempimenti connessi a carico delle amministrazioni: *"Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40mila euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e"*

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208."

Secondo le modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

In questa sede, pertanto, si prende atto dell'insussistenza presso questo Ente – stante le ridotte dimensioni – della programmazione di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 sia per l'anno 2021 sia per l'anno 2022 e che questo Ente per il prossimo biennio 2021/2022 non ha in programma neppure la delega della procedura di acquisto di beni e servizi di importo superiore a € 1.000.000,00 ad una Centrale di committenza o ad un soggetto Aggregatore per l'espletamento della procedura di acquisto e, pertanto, dell'insussistenza per questo Ente dell'obbligo di comunicazione dei dati attinenti alla prossima programmazione biennale dei propri fabbisogni di beni e servizi ai soggetti di cui all'art. 21, comma 6, secondo periodo del sopra citato D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro relativo al periodo 2021 - 2022, predisposto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal Dm n.14/2018, risulta negativo ed è suscettibile di integrazione secondo le esigenze che potrebbero essere rappresentate in futuro dai Responsabili di Area.

Programmazione triennale del fabbisogno del personale

FABBISOGNO PERSONALE 2021/2023 E NORMATIVA VIGENTE.

Indirizzi di programmazione

Dopo un lungo periodo di costante riduzione del personale in servizio nei comuni italiani (oltre 84.000 unità in meno solo nell'ultimo decennio, con una riduzione che supera il 20% del totale) a causa dei rigidi limiti sulla spesa per il personale, solo nell'ultimo triennio gradualmente i Comuni hanno riacquisito maggiore margine assunzionale:

- possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio (*turn-over* al 100%);
- possibilità di effettuare le sostituzioni anche in corso d'anno, senza dover attendere l'esercizio finanziario successivo al pensionamento/cessazione del dipendente da sostituire;
- utilizzo dei resti assunzionali degli ultimi cinque anni.

In questo quadro ordinamentale conquistato di recente, è intervenuto il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del *turn-over* e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione:

- dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- della decorrenza della nuova disciplina.

Il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del **27 aprile 2020** e fissa la decorrenza del nuovo sistema per il calcolo della capacità assunzione dei Comuni al **20 aprile u.s.**

Ad esso ha fatto seguito l'emanazione della circolare 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 11 settembre, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Va però per inciso evidenziato che il combinato disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei Comuni, prodotti dall'intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19 e quindi le eventuali implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime appena introdotto.

Dunque, secondo la nuova disciplina, come chiarito dalla sopracitata Circolare, **a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione (si veda, in proposito, anche il parere emesso con delibera n. 111 del 2020 dalla Corte dei conti sezione regionale per il controllo della Campania)**, nonché nel rispetto di una percentuale massima di incremento annuale della spesa di personale.

È evidente come ai fini della determinazione della capacità assunzionale dei Comuni assumano fondamentale rilevanza le voci di spesa e di entrata che contribuiscono a determinare il rapporto.

L'elaborazione del Decreto e della relativa Circolare è stata oggetto di un lungo e complesso confronto fra Dicasteri interessati ed ANCI, confronto che ha consentito di superare alcune delle criticità contenute nella norma del D.L. n.34/2019, ma altre criticità ad avviso dell'ANCI permangono.

In particolare, in considerazione della centralità del rapporto che sta alla base del calcolo della capacità assunzionale, ANCI ai fini della determinazione dell'aggregato "spesa di personale" ha chiesto di dare continuità agli orientamenti contenuti nella Circolare n.9/2006 della RGS e nella delibera n.13/2015 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, prevedendo espressamente l'esclusione dal rapporto delle voci di spesa che hanno effetti neutri ai fini della sostenibilità finanziaria, quali ad esempio: spesa di personale eterofinanziato, con finanziamenti comunitari o privati; LSU; rimborso al Comune capofila in caso di convenzione di segreteria; spesa per lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'interno; spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici; spese finanziate con quote di proventi per violazioni al codice della strada.

L'ANCI inoltre ha richiesto di escludere dal calcolo della spesa anche gli oneri per i rinnovi contrattuali, in continuità con la disciplina di cui all'articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006, e le spese per il personale appartenente alle categorie protette, nel limite della quota d'obbligo, che sono giustificate da una specifica esigenza di politica nazionale di inclusione.

Tali richieste non hanno trovato riscontro.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

1. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa**, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
2. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia**, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza;
3. **Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata**, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

1. I contenuti del Decreto e della Circolare

La Decorrenza della nuova disciplina: **20 aprile 2020.**

Per quanto riguarda la salvaguardia delle procedure avviate, **la Circolare fa salve quelle per le quali alla data del 20 aprile 2020 siano state effettuate le comunicazioni ex art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001**, anche qualora dette assunzioni riguardino l'utilizzo di facoltà assunzionali residue degli ultimi 5 anni, eventualmente derogando, *"con riferimento al solo anno 2020"*, ai valori soglia, all'ovvia condizione che tali procedure comprendano la prenotazione nelle scritture contabili della relativa spesa presunta come da principi contabili (5.1 del principio relativo alla contabilità armonizzata, all. 4.2 del d.lgs. n.118 del 2011).

A tal proposito, si ritiene importante precisare che il richiamo della Circolare alla valutazione della «capacità di rientro nei limiti di spesa del 2021 fissati dalla norma» debba considerarsi riferito ai soli enti che, in ragione degli effetti finanziari determinati dall'opzione assunzionale in questione, registrerebbero a partire dal 2021 un rapporto fra Spese per il personale ed Entrate correnti nette tale da connotarli quali enti «con elevata incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, ai quali è [dunque] richiesto di attuare una riduzione del rapporto spesa/entrate» (cfr. Tabella 3 della Circolare), nei termini previsti dalla norma primaria e dalla stessa Circolare.

Un'altra interpretazione, che pure può scaturire da taluni passi della nota ministeriale, vedrebbe un obbligo di rientro immediato, evidentemente non coerente con la finalità espressamente indicata nella Circolare e oggettivamente non raggiungibile e pertanto irragionevole (*«per non penalizzare i comuni che, prima della predetta data [il 20 aprile 2020], hanno legittimamente avviato procedure concorsuali con il previgente regime»*).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

In particolare, si ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un Comune nella cosiddetta fascia intermedia (la terza fattispecie classificata dalla Circolare), ossia quella che caratterizza gli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al Comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute. Pertanto, in definitiva, il parametro soglia che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate *ante* 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell'ente ai fini dell'applicazione delle nuove regole assunzionali.

Un importante chiarimento è contenuto nell'articolo 1 del decreto in cui si afferma che le disposizioni in materia di **trattamento economico accessorio** si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale.

In particolare l'art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*.

La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie sia per l'alimentazione del fondo che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

A tal riguardo nelle premesse del Decreto è chiarito che *“è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018”*.

Di conseguenza, chiarisce la Circolare, **l'applicazione della nuova disciplina non può avere in nessun caso effetti peggiorativi, in caso di variazione in diminuzione del personale in servizio, rispetto alle limitazioni vigenti per i medesimi trattamenti (ad esempio, qualora in sede di prima applicazione il numero di cessazioni superi quello delle nuove assunzioni).**

1.1 Definizione di spese di personale e di entrate correnti

L'articolo 2 del Decreto elenca le voci, puntualmente richiamate nella Circolare, che compongono i termini del rapporto spesa di personale/entrate correnti.

In particolare, per **“Spesa del personale”** si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ove ancora in essere), per la somministrazione di lavoro, per gli incarichi di cui all'articolo 110 del TUEL, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'**ultimo rendiconto** della gestione approvato.

Le **“Entrate correnti”** sono individuate come la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerati al netto del FCDE di parte corrente assestato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata rispetto alle tre annualità che concorrono alla media.

I Comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge n.147/2013 e, di conseguenza, hanno attribuito al gestore sia l'entrata da Tari corrispettiva sia la relativa spesa, considerano il costo del servizio previsto nel piano economico finanziario tra le entrate correnti ai fini della determinazione del valore soglia, al netto del Fondo svalutazione crediti riconducibile al piano finanziario dell'anno considerato (che svolge, in questo caso, la funzione di sterilizzare le entrate di dubbia esigibilità, assegnata al FCDE nel caso ordinario della Tari accertata in bilancio). Su questo punto, a seguito di una decisa richiesta dell'ANCI, la Circolare si è espressa con chiarezza, evitando il verificarsi di una macroscopica disparità di trattamento.

1.2 Individuazione delle fasce demografiche e dei relativi valori-soglia: casi applicativi

Si tratta dell'aspetto più delicato del Decreto attuativo. In sede di confronto tecnico l'ANCI ha evidenziato la presenza di molteplici elementi di differenziazione che caratterizzano ciascun Comune (es.: finanziamento di funzioni delegate da parte di altri livelli di governo; funzioni particolari svolte dai Comuni sulla base di normative regionali speciali, differente grado di esternalizzazione/internalizzazione dei servizi, etc.), avanzando di conseguenza la necessità di individuare valori-soglia sufficientemente capienti da assorbire le diversità di modelli e fattispecie organizzative tipiche del comparto.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Per soddisfare tale esigenza, il Decreto e la Circolare applicativa individuano due distinte soglie, in relazione alle quali sono ipotizzabili le tre fattispecie schematicamente rappresentate in premessa e di seguito riportate in dettaglio.

A. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato.

L'art. 4, comma 1, del Decreto individua i valori-soglia di riferimento di ciascuna fascia demografica, che corrispondono alle medie del rapporto calcolate per ciascuna fascia considerata, incrementate di 4 punti percentuali.

Tabella 1

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	29,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	28,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	27,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	26,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	27,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	27,60%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	28,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%

La Circolare chiarisce che i Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale valore soglia e nel rispetto della dinamica di crescita delimitata dalla tabella 3 (contenuta nell'art. 5), che individua le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale.

Tabella 2

Fasce demografiche	2020	2021	2022	2023	2024
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h) comuni da 250.0000 a 1.499.999 abitanti	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Rispetto a tali percentuali massime di incremento occorre evidenziare che:

- i valori riportati in tabella hanno come base la spesa di personale sostenuta del 2018 (art. 5, comma 1);
- i valori sono incrementali, nel senso che ciascun valore percentuale assorbe quello individuato per le annualità precedenti;
- l'utilizzo di eventuali resti assunzionali consente il superamento delle percentuali massime di crescita (art. 5, comma 2);
- la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (art. 7, comma 1).

B. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

L'art. 6 del Decreto individua una seconda e più elevata misura di valori-soglia per ciascuna fascia demografica (ulteriori 4 punti percentuali rispetto a quella della Tabella 1).

Tabella 3

Fasce demografiche	Valore soglia
a) comuni con meno di 1.000 abitanti	33,50%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	32,60%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	31,60%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	31,20%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	30,90%
f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti	31,00%
g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	31,60%
h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti	32,80%
i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	29,3 %
I Comuni con incidenza tra spesa di personale ed entrate correnti più elevata rispetto ai valori-soglia stabiliti in Tabella 3 sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia. La Circolare chiarisce che a tal fine gli Enti possono operare sia sulla leva delle entrate che su quella della spesa di personale, eventualmente "anche" applicando un <i>turn over</i> inferiore al 100 per cento.	

L'art. 6 del Decreto, in coerenza con la norma primaria, prevede una riduzione del *turn-over* al 30%, sino al raggiungimento della soglia, solo a partire dall'anno 2025, nel caso in cui a tale data non sia stata raggiunta la soglia-obiettivo.

C. Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valore di tale incidenza.

Il Decreto individua, all'art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3. Come chiarisce la Circolare, questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

1.4 Misure per i piccoli Comuni e le Unioni di comuni

Una misura richiesta dall'ANCI per i piccoli Comuni è contenuta al comma 3 dell'art. 5, per il periodo 2020-2024. Come chiarito anche dalla Circolare, i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dall'articolo 4 (valore-soglia più basso), che fanno parte di **Unioni di comuni** e per i quali la maggior spesa di personale consentita dal decreto non risulterebbe sufficiente all'assunzione di almeno una unità di personale a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro (costo medio lordo stimato per un dipendente a tempo pieno e indeterminato), al fine di assumere a tempo indeterminato un'unità di personale da collocare in comando obbligatorio presso l'Unione, con oneri a carico della stessa.

Come si evince, il nuovo sistema assunzionale è assai complesso, da interpretare e da "usare". Risulta necessario rivedere alcune delle maggiori criticità delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal suo decreto attuativo. (Anci: *"La prima fase di applicazione delle nuove regole in materia di determinazione della capacità assunzionale dei Comuni conferma la necessità di procedere al più presto ad una sostanziale semplificazione e riduzione delle diverse regole che pongono limitazioni espresse e sovrapposte alla spesa di personale. L'introduzione di una nuova modalità di calcolo della spesa di personale, senza il contestuale superamento della disciplina di cui alla legge finanziaria 2007 (art. 1 commi 557, 557-quater e 562 della L. n. 296/2006) lungi dal realizzare l'auspicata semplificazione impone alle amministrazioni di tenere una doppia contabilità della spesa di personale con il conseguente incremento dei dubbi applicativi e del rischio di errori"*).

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Talvolta si è cercato, se non altro, di dare alla fonte legale un'interpretazione favorevole alle amministrazioni, partendo innanzitutto dalla considerazione che il nuovo meccanismo assunzionale nasce con l'intenzione palese, nel nome e nelle dichiarazioni che l'avevano battezzato, di facilitare le assunzioni dei comuni.

Tra le letture di questi mesi, assai pacifica sembrava quella che riteneva che ai comuni interessati dall'applicazione della Tabella 2, di cui all'articolo 5 del d.m. attuativo, fosse consentito aggiungere agli spazi determinati dal calcolo del decreto i resti assunzionali dei 5 anni antecedenti al 2020, di cui ancora eventualmente disponessero. Secondo la Ragioneria Generale dello Stato non è così.

Da ultimo la Corte dei Conti della Lombardia, con la recente delibera n. 112/2020, è tornata sul tema delle sostituzioni di personale cessato, alla luce del nuovo regime assunzionale ex art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. attuativo del 17/03/2020, basato sulla regola della "sostenibilità finanziaria" della spesa di personale, secondo cui la facoltà assunzionale dell'ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, corrispondente al rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Sulla base di tale presupposto, la Sezione Lombarda conferma che, per le procedure effettuate dal 20/04/2020, i Comuni virtuosi, che possono incrementare le assunzioni, devono comunque mantenere la spesa del personale entro i valori soglia previsti e non possono, pertanto, utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al cento per cento delle cessazioni di personale, prescindere da tali valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Ribadendo la propria posizione di cui alla precedente delibera n. 93/2020, la Sezione Lombarda conclude così:

"1. A far data dal 20 aprile 2020, i nuovi spazi assunzionali riconosciuti ai comuni sono strettamente legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso i valori soglia definiti nella disciplina normativa di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

Turn over del personale cessato

Come già accennato, la Corte dei Conti della Lombardia ha asserito che, a partire dal 20/04/2020, non è più possibile utilizzare il turnover per l'anno in corso, ovvero procedere alla copertura al 100% delle cessazioni di personale, prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabilite dal D.L. n. 34/2019, nonché dalla normativa di attuazione contenuta nel D.P.C.M. 17/03/2020.

Per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato anche nel corso del medesimo anno, è necessario verificare il rispetto dei valori soglia e dei parametri previsti dal D.P.C.M. 17/03/2020, in corrispondenza alla fascia demografica di appartenenza, prendendo a riferimento i valori come espressamente previsto dall'art. 2 del medesimo decreto:

spesa di personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, **come rilevati dall'ultimo rendiconto approvato;**

entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli **ultimi tre rendiconti approvati**, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione **relativo all'ultima annualità considerata.**

Se la spesa di personale dell'anno di riferimento, considerando anche quella relativa alle assunzioni per turnover, rispetta i parametri previsti dalla citata normativa, è possibile procedere alla sostituzione anche nel corso dell'anno in cui avviene la cessazione, senza attendere l'anno successivo.

D'altro canto la spesa del personale la cui cessazione non era prevista o programmata dovrebbe essere già compresa in quella considerata, ai fini del controllo del rispetto dei vincoli, in fase di stesura del piano dei fabbisogni di personale.

Nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato, nonché delle norme in materia di finanza pubblica e di spesa di personale, nel triennio 2021/2023 sono comunque consentite eventuali sostituzioni di personale cessato, anche nel corso del medesimo anno.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Resta inteso che:

- i Comuni che si trovano al di sopra del valore soglia “più alto” (art. 6, commi 1 e 2, D.P.C.M. 17/03/2020) possono comunque decidere di non procedere alla sostituzione del personale cessato, applicando un turn-over inferiore al 100%, al fine di rientrare nei prescritti parametri entro il 2025;
- i Comuni che, invece, si collocano tra i due “valori soglia” stabiliti dal D.P.C.M. 17/03/2020 (tabella 1 e tabella 3) possono coprire il turn over al 100% (anche in corso d'anno) a condizione che non incrementino il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (Corte dei Conti Emilia Romagna nella delibera n. 55/2020)

I Comuni “virtuosi”, ovvero al di sotto del valore soglia “più basso” (art. 4, comma 2; art. 5 D.P.C.M. 17/03/2020), possono **incrementare la spesa di personale** registrata nell'ultimo rendiconto approvato, **per assunzioni a tempo indeterminato**, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore allo stesso valore soglia di riferimento rispetto alla fascia demografica di appartenenza; in sede di prima applicazione e fino al 31/12/2024, gli stessi Comuni possono **incrementare annualmente la spesa di personale** dell'anno 2018 nei termini percentuali indicati nella Tabella 2 (art. 5 D.P.C.M.), sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, entro comunque il valore soglia massimo di riferimento indicato nella Tabella 1 (“valore soglia più basso”).

Lo “spazio” generato dal predetto calcolo è quindi destinato a nuove assunzioni a tempo indeterminato che comportano incrementi di dotazione organica e, quindi, di spesa di personale.

In tale ottica, quindi, si ritiene che la spesa per assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato non debba essere considerata “in detrazione” delle facoltà assunzionali come sopra definite, in quanto la spesa di personale rimane comunque invariata.

D'altro canto, in base al calcolo prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, la sostituzione del personale cessato non comporta nemmeno un adeguamento del limite al trattamento economico accessorio di personale, in quanto non vi è alcun incremento nel numero dei dipendenti in servizio.

Per i Comuni “virtuosi”, l'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 17/03/2020 prevede espressamente che la “maggior spesa” per assunzioni a tempo indeterminato, derivante dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Pertanto:

- la spesa relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato dovrà essere calcolata in coerenza con la definizione prevista nell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 17/03/2020 (tenendo conto della corrispondente quota di trattamento economico accessorio pari, come previsto dalla norma di riferimento, al valore medio relativo al 2018);
- la quota da “escludere” dal calcolo del vincolo di contenimento della spesa complessiva di personale è rappresentata dalla “maggior spesa”, ossia dall'incremento derivante dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, rispetto alla spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nel periodo 2020-2024, rispetto alla spesa di personale registrata nel 2018.

Con riferimento a quest'ultimo punto, quindi, si ritiene che per le assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato, la cui spesa di personale è già compresa in quella registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2018, la stessa non dovrebbe essere “esclusa” dal calcolo per il contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, della L. n. 296/2006.

Inoltre, in analogia al calcolo dell'adeguamento del limite al trattamento economico accessorio del personale prospettato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel parere di cui alla nota prot. n. 179877 dell'1/9/2020, non andrebbe “esclusa” dal calcolo del contenimento della spesa di personale nemmeno la spesa relativa alle assunzioni a tempo indeterminato su posti precedentemente coperti con personale a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile la cui spesa è già compresa nella spesa registrata nell'ultimo rendiconto approvato, ovvero, nell'anno 2018.

In merito al rapporto di lavoro flessibile, occorre richiamare il parere della Sezione delle autonomie della Corte dei Conti **DELIBERAZIONE N. 15/SEZAUT/2018/QMIG 24 LUGLIO 2018**, che, nel riscontrare il quesito delineato dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha formulato un principio di diritto, muovendo dal presupposto dell'inserimento dell'articolo 9 comma 28 del D.l. 78/2010 in un contesto normativo finalizzato al contenimento della spesa del personale, ma che riconosce, tuttavia, agli enti locali, margini sufficienti di autonomia nella scelta delle modalità di riduzione della spesa relativa ad ogni singola tipologia contrattuale (arg. ex Corte Costituzionale sent. n. 43 del 10 febbraio 2016). E' stato, al riguardo, sottolineato che l'applicazione del parametro percentuale della spesa storica implica, necessariamente, la diminuzione delle risorse finanziarie disponibili per la spesa di personale a tempo determinato, limita l'utilizzo di contratti di tipo flessibile per evenienze temporanee ed eccezionali (favorendo – ove possibile, secondo il dettato dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 - il rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e non incide sulla precettività e rispetto (non potendo le tipologie di lavoro in questione sopperire ad esigenze di tipo ordinario e duraturo) non solo del citato articolo 36 - e della normativa contrattuale in essa richiamata - ma anche dei vincoli generali previsti, in materia, dall'ordinamento. Tanto premesso, questa Sezione ha, tuttavia, riconosciuto la possibilità, "in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento", di "colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro"; tale parametro, individuato – in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di "adattamento" statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali. Orbene, l'identificazione di un tetto di spesa, pur non espressamente previsto dal legislatore, realizza - superando orientamenti restrittivi secondo cui in mancanza di spesa storica sarebbe sempre precluso il ricorso ad assunzioni a tempo determinato con conseguente azzeramento dei relativi costi (cfr. Sez. Campania n. 213/2014) – le finalità che permeano l'intero sistema normativo in materia e cioè ridurre a regime la spesa a tempo determinato, fissarne un limite e consentire, di converso, meccanismi premiali per i comuni più virtuosi scongiurando situazioni di paralisi amministrativa dei comuni di modeste dimensioni. Il criterio della "spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente" rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, vieppiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione, risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile. Configurandosi come limite minimo, la creazione di una "nuova" base di spesa, valida per il futuro, non incide, né fa venir meno la tassatività e specificità delle ipotesi di esclusione della disciplina vincolistica in materia di spese del personale previste dal d.l. n. 90/2014 né si pone in contrasto con la linea ermeneutica di stretta interpretazione che, a diversi fini, è stata sintetizzata da questa stessa Sezione nell'adagio "ubi lex voluit dixit" (deliberazioni n. 21/2014 e n. 2/2015). Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro – pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione – per gli enti virtuosi di modeste dimensioni – il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma. Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica. Anche in questo caso, infatti, "un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell'attività istituzionale" (Sez. Aut. del. n. 1/2017). Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007/2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017). Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia.

In conclusione, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto con la deliberazione n. 180/2018/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: "Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, idonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento"

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

Premessi i richiami normativi e le interpretazioni derivanti, rilevato che la dotazione organica viene pertanto definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali certificate, si evidenzia che nel corso dell'esercizio 2021 avverranno di minima le seguenti cessazioni dal servizio con conseguente nuova disponibilità di risorse finanziarie per spesa di personale:

Anno 2021: Cessazione n. 1 esecutore cat. B part-time 77,778% – dimissioni volontarie a far data dal 15/01/2021

L'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";

Al fine di procedere all'approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo:

- decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" - .cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria";
- decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 marzo 2020 ("Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni")

Alla luce degli articoli 3 e 4 del D.M. 17 marzo 2020, questo Ente rientra nella fascia demografica a) - comuni con meno di 1.000 abitanti e il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l'incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 29,50%.

Inoltre i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 espressamente prevedono:

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

- comma 1 “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

- comma 2 “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

Le attuali risorse finanziarie non consentono di incrementare, per l'anno 2021, la spesa del personale registrata nel 2020, ma solamente operare sostituzioni nel limite di spesa determinato.

La ricognizione avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2021-2023, evidenzia:

- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che non risultano eccedenze di personale, come da dichiarazioni rese in tal senso dai Responsabili incaricati di posizione organizzativa e quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001

Ai sensi del comma 5, dell'articolo 10, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi e Piano della Performance 2020/2022.

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.75/2015, al comma 3, prevede che “In sede di definizione del piano di cui al comma 2 (Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – P.T.F.P.), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima...” La recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Il Comune di Torre Mondovì ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 2019 e 2020 e il bilancio pluriennale 2021/2023 in corso di predisposizione è improntato anch'esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l'abolizione dell'obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio). Si prende atto inoltre della possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

Si dà atto inoltre che le eventuali assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità lavorativa, che dovessero essere effettuate per esigenze strettamente necessarie a garantire il normale funzionamento degli uffici, dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di legge di cui sopra. Si richiama in proposito l'articolo 14 del CCNL 22.1.2004, il cui comma 1 dispone: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”.

Si richiamano infine e rispettivamente:

- l'articolo 19, comma 8 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, commi 1 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- il comma 10-bis, dell'articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge n. 114/2014, a mente del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all'articolo 3 del D.L. stesso da parte degli Enti Locali viene certificato dai Revisori dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.....omissis;

Tutto quanto premesso si dà atto che le risorse di bilancio in corso di predisposizione non consentirebbero comunque di incrementare le spese di personale, ma procedere eventualmente alla sostituzione del personale cessato nel corso del 2021, al fine di garantire i servizi ed assicurare l'ordinario e indispensabile svolgimento dell'attività degli uffici competenti.

Si definisce la propria consistenza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel numero e tipologia di personale dato dal personale in servizio al 31.12.2020 pari a n. 3 unità di personale, di cui 1 part/time, aggiornato con le modifiche individuate nel piano occupazionale per l'anno 2021

Si approvano le scelte di gestione riguardanti le risorse umane in base al programma triennale 2021/2023 secondo le modalità descritte in premessa e come evidenziato nel prospetto infra riportato.

Si dà infine atto che:

- sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non evidenzia situazioni di esubero ed eccedenza di personale;
- si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale approvato con il presente atto, qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;
- il presente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale verrà pubblicato in “Amministrazione Trasparente”, nell'ambito degli “obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto a tempo indeterminato” di cui all'articolo 16, del D.Lgs. n.33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Programmazione personale 2021/2023

Fermo restando che l'esigenza e l'obiettivo di fondo in materia di politiche del personale resta quello di rafforzare la struttura comunale, compatibilmente con nuove risorse finanziarie da reperire, con il reclutamento di personale in possesso di competenze giuridiche e amministrativo-contabili, sia per compensare il consistente calo di personale a seguito delle cessazioni intervenute negli ultimi anni, sia per fronteggiare l'evoluzione normativa, sempre più complessa, e per sostenere, in alcuni ben precisi punti della struttura comunale, il processo di innovazione e semplificazione delle regole e delle procedure, anche attraverso processi di dematerializzazione e digitalizzazione. In coerenza con le precedenti considerazioni e attesi gli obiettivi e i programmi strategici, il fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023 viene definito, in continuità con la programmazione del triennio precedente, tenendo presente i seguenti indirizzi:

Le risorse finanziarie non consentono di incrementare le spese di personale, ma procedere alla sostituzione del personale che cesserà nel triennio 2021/2023, al fine di garantire i servizi ed assicurare l'ordinario e indispensabile svolgimento dell'attività degli uffici competenti. Si definisce la propria consistenza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel numero e tipologia di personale dato dal personale in servizio alla data attuale pari a n. 3 unità di personale, di cui 1 part/time.

L'istruttore tecnico categoria C è comandato presso l'Unione Montana delle Valli Monregalesi per numero quattro ore settimanali.

Si prevede inoltre di attivare eventuali assunzioni a tempo determinato e/o con forme di lavoro flessibile (convenzioni art 14 CCNL 2004) a seguito di improvvise ed imprevedute necessità organizzative evidenziate dai responsabili, nel limite delle possibilità di bilancio e fermi restando i relativi vincoli finanziari e limiti di spesa sopra richiamati.

LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – decreto attuativo del *Jobs Act* – non aveva apportato alcuna modifica diretta al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni, regime speciale delineato dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ed ai cui principi le autonomie locali devono tuttora adeguare i propri regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del TUEL. Tale decreto aveva, infatti, introdotto, limitatamente al lavoro privato e a far data dal 1° gennaio 2016, l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per le pubbliche amministrazioni, lo stesso legislatore si era, invece, limitato ad introdurre un divieto differito di stipula di tali rapporti, prevedendo la dilazione temporale al momento del riordino del lavoro flessibile o, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione di tale previsione normativa, l'articolo 5 del d.lgs. 75/2017 ha successivamente introdotto il comma 5-*bis* all'art. 7 del d.lgs. 165/2001, concretizzando il divieto anticipato dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, con decorrenza 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 22, comma 8, dello stesso d.lgs. 75/2017, prorogato al 1 luglio 2019 [art. 22, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 75/2017](#).

Il divieto introdotto e attualmente così delineabile:

- le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale;
- i dirigenti che hanno posto in essere contratti nulli sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;
- in ogni caso, nel lavoro pubblico, non si applica la “sanzione” di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 per il lavoro privato, secondo la quale, in caso di violazione del prescritto divieto, ai rapporti di collaborazione posti illegittimamente in essere si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con propria circolare n. 3 del 23 novembre 2017, il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sul tema, sia con una precisazione di tipo formale, relativa alla effettiva decorrenza del divieto in relazione al momento di stipula del contratto, sia con una precisazione di tipo sostanziale, in riferimento alle tipologie di collaborazioni vietate.

In primo luogo, richiamando il principio già espresso dalla Corte dei Conti, il Dipartimento afferma che il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica soltanto ai contratti che verranno sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018, (ora 1 luglio 2019) ma non ai contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispieghino i propri effetti in un periodo successivo a tale data.

In secondo luogo, il Dipartimento, all'entrata in vigore del d.lgs. 75/2017, alla domanda se possano sopravvivere al divieto le prestazioni coordinate, continuative e prevalentemente personali, ma non caratterizzate da etero organizzazione e se gli enti locali possano ancora far ricorso alle collaborazioni esterne nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, purché rispettino pedissequamente le condizioni e le procedure definite dal ‘nuovo’ art. 7 del d.lgs. 165/2001 e dai regolamenti interni adottati ai sensi dell'art. 110, comma 6, del TUEL, risponde a favore della sopravvivenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa non caratterizzati dall'etero organizzazione.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

La circolare n. 3/2017 riprende, infatti, la disposizione secondo la quale, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità indicati dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d.lgs. 165/2001. Inoltre, specifica espressamente che *“Nell'ambito degli incarichi consentiti, le amministrazioni potranno sottoscrivere, quindi, contratti di collaborazione che non abbiano le caratteristiche di etero organizzazione vietate all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 e che rispettino i requisiti dell'articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo”*.

Viene, pertanto, operato un allineamento a quella parte di dottrina che, seppure in relazione al rapporto di lavoro privato, sottolinea la sopravvivenza nell'ordinamento dell'articolo 409 c.p.c., e sostiene che rimangano comunque possibili una pluralità di rapporti *“ove non c'è un'aperta qualificazione degli stessi, ma solo l'esigenza di alcuni requisiti che riportano alla c.d. parasubordinazione”*, aventi ad oggetto lo svolgimento di una prestazione coordinata, continuativa e prevalentemente personale, ma non caratterizzata da etero organizzazione, ossia dal fatto che le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche per quanto riguarda tempistica e luogo di lavoro.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha annunciato che esiste la possibilità, legittima, che le pubbliche amministrazioni, seppure in maniera del tutto residuale, ricorrano – di fatto – a prestazioni che, pur non essendo etero organizzate dal datore di lavoro pubblico, siano caratterizzate da coordinazione, continuità e prevalenza dell'elemento personale.

A fronte di tale possibilità, che lascia qualche margine di flessibilità in più nella gestione di specifiche esigenze non affrontabili con il personale in servizio, è inevitabile constatare lo scarso impatto sostanziale della modifica operata all'articolo 7 del d.lgs. 165/2001 dalla Riforma Madia sulla disciplina delle collaborazioni nel settore pubblico.

La stipula di tali collaborazioni era già vietata nelle pubbliche amministrazioni, proprio in virtù di quanto già disposto nel testo previgente dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che prevedeva espressamente che *“il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti”*. Tale divieto già comprendeva il divieto sancito dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, ricomprendente l'ampia gamma di casistiche riconducibili all'utilizzo delle collaborazioni come lavoro subordinato.

La ratio della norma, che consiste nell'evitare il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative per soddisfare bisogni ordinari di personale, utilizzando in modo distorto ed elusivo uno strumento contrattuale che alimenterebbe inevitabilmente quel precariato che il legislatore intende sempre più fermamente contrastare.

PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2021

L'art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 2, legge n. 133 del 2008, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- “a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

Sulla base delle normative suesposte e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, i responsabili dei settori hanno indicato le seguenti eventuali attività di intervento che potrebbero comportare l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, fermo rimanendo che l'effettivo affidamento dovrà scontare verifiche preventive di sostenibilità/copertura finanziaria in bilancio e di conformità in rapporto ai

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

limiti di spesa complessivamente previsti in sede di approvazione del bilancio e/o mediante successivi aggiornamenti/variazioni.

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE TECNICA – AMBIENTE ED URBANISTICA

Incarichi in materia ambientale e urbanistica. Nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse si prevede la possibilità di ricorrere a:

- perizie tecniche o certificazioni riferenti ad opere e interventi in campo di risparmio energetico e ambientale, di sistema integrato idrico e dei rifiuti di inquinamento acustico, di riqualificazione e valorizzazione del territorio;
- controlli di sicurezza e perizie su beni di proprietà comunale per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.
- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente;
- Incarichi a professionisti per analisi e progetti relativi alla pianificazione urbanistica

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE TECNICA – LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE

Incarichi in materia di lavori pubblici. Sono previsti:

- incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e perizie, incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e frazionamenti per accatastamenti infrastrutture comunali ecc., relazioni geologiche /tecniche aree a rischio idrogeologico) per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.
- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi compresa la consulenza legale e/o di supporto e le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente.
- incarichi di progettazione: servizi tecnici ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e prestazioni di servizi eventualmente necessarie per realizzazione di interventi attinenti direttamente la specifica area o da attivare in qualità di centro di supporto, non disimpegnabili internamente (progettazioni opere di ripristino danni alluvionali, progettazioni per il recupero di beni e immobili storici, progettazioni per miglioramento sismico, progettazioni per ottenimento del certificato di prevenzione incendi immobili di proprietà comunale, progettazioni per sistemazioni idrogeologiche).
- incarichi per studi relativi alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico ed archeologico del paese.
- eventuali incarichi in materia di vigilanza legati alla risoluzione di questioni tecniche particolarmente complesse riguardanti la video sorveglianza, la sicurezza pubblica in occasioni di manifestazioni, in ottemperanza alle circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza con l'allegata nota n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, e successiva circolare di luglio 2018, che hanno evidenziato la necessità di qualificare, nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

ATTIVITA' DI INTERVENTO IN AREA RIPARTIZIONE AMMINISTRATIVA

Sono previsti:

- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente (perizie estimative, valutazioni tecniche, in particolare nel campo del settore sociale/assistenziale, commerciale e delle attività produttive);
- prestazioni per istruttorie specifiche in materia mercatale e fieristica e turistica, per le quali è necessario usufruire di specifiche competenze nella redazione di stime, valutazioni e organizzazione, tenuto conto della

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

specificità delle materie e della sottodotazione del personale, evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente;

- eventuali incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente

Si intendono esclusi dai vincoli e limite di spesa gli incarichi connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori, quali gli adempimenti imposti dall'entrata in vigore del General Data Protection Regulation (GDPR), che ha sostituito dal 25 maggio 2018 le normative nazionali in materia di privacy.

obiettivi degli incarichi: acquisire le soluzioni necessarie al fine di adottare le procedure e addivenire ai provvedimenti finali in materia amministrativa: organi istituzionali, unioni di comuni, convenzioni per gestioni associate di funzioni e servizi tra Comuni, personale, gestione ed attività culturali e turistiche; acquisire le soluzioni necessarie a superare problemi di carattere eccezionale, impedienti la corretta gestione della rete informatica, atte a garantire fra l'altro la presenza istituzionale sul web e il rispetto delle normative in materia di trasparenza.

AREA/ SETTORE/ RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

Incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitano di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figura esperta nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

Sono previsti:

- eventuali incarichi a supporto degli uffici per quanto riguarda le attività di prosecuzione della contabilità economico-patrimoniale armonizzata, introdotta dal 2016 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, ed eventuale revisione degli Inventari;

- incarichi necessari per la gestione amministrativa/contabile di paghe (stipendi, compensi diversi ed assimilati, compensi professionali ecc.) e connessi adempimenti contributivi e fiscali, adempimenti e pratiche pensionistiche, adempimenti in materia di contabilità IVA e fiscali diversi (materie qui richiamate per quanto eventualmente ricadente in contratti di collaborazione autonoma e non di mera prestazione di servizi);

- eventuali incarichi necessari per la rappresentanza e difesa in ogni tipo e grado di giudizio, ivi comprese le prestazioni accessorie e/o complementari finalizzate alla migliore difesa dell'Ente anche e specialmente in materia di recupero di entrate tributarie, patrimoniali e altro e di risarcimento di danni da terzi per inadempimenti contrattuali legati alla gestione delle entrate.

- eventuali incarichi necessari per il supporto e/o il parziale espletamento delle attività di gestione contabile, economica e patrimoniale, di attività di accertamento in materia di recupero dell'evasione di entrate proprie (ICI, IMU, TASI, TARI, TARES) e in materia di riscossione diretta e coattiva delle stesse, in quanto compatibili con le norme vigenti.

obiettivi degli incarichi: acquisire le soluzioni necessarie ai fini dell'adozione delle procedure e dei provvedimenti finali in materia contabile, tributaria e fiscale.

d) Organizzazione dell'Ente e del suo personale

Personale

Personale in servizio al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

Categoria	Numero	Tempo indeterminato	Altre tipologie
Cat. D1	1	1	

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

Cat. C	1	1	
Cat. B3			
Cat. B1	1	1	Part/time 32 ore sett.
Cat. A			
TOTALE	3	3	

Andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio:

<i>Anno di riferimento</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Spesa di personale</i>	<i>Incidenza % spesa personale/spesa corrente</i>
2019	3	117.679,17	32,16%
2018	3	117.221,08	30,63%
2017	3	125.463,12	32,00%
2016	3	119.803,57	31,64%
2015	3	123.618,14	32,67%

e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

L'art 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria. Il programma triennale in argomento è contenuto nel Documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, che deve essere presentato al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ciascun esercizio finanziario e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011.

Secondo le recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000 abitanti, è stato peraltro esplicitamente chiarito che esclusivamente per tali Comuni, gli atti di programmazione, quale il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il decreto n. 14/2018 "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali".

L'adozione del programma delle opere pubbliche è disciplinato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal Codice appalti, le procedure con cui le amministrazioni aggiudicatrici adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici ed i relativi elenchi ed aggiornamenti annuali. In particolare:

- è previsto che il programma triennale e l'elenco annuale siano pubblicati sul sito web del committente;
- le amministrazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione;
- l'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, in assenza delle consultazioni, comunque entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul profilo del

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

committente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti;

- è infine prevista la pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice degli appalti.

Per assolvere alle predette procedure di adozione – disposte dal comma 5, dell'art. 5 del DM n. 14 del 2018 – è necessario che la programmazione dei lavori pubblici sia adottata dalla Giunta, inserendola nel DUP, salvo poi pubblicarla per 30 giorni per consentire la presentazione di eventuali osservazioni. La programmazione sarà quindi approvata in Consiglio entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, ma non oltre 60 giorni dalla prima pubblicazione.

Si ritiene, tuttavia, che il termine massimo dei 60 giorni intercorrente tra l'adozione e l'approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, previsto dal decreto ministeriale n.14/2018 non sia perentorio, alla stessa stregua della scadenza del 31 luglio per la presentazione del DUP al Consiglio, non essendo prevista alcuna sanzione in caso di ritardo, come peraltro confermato dalla FAQ n. 10 del 22 ottobre 2015 della commissione Arconet.

Resta inteso che con la nota di aggiornamento al DUP è possibile procedere all'eventuale aggiornamento della programmazione dei lavori pubblici.

In merito a quanto previsto dal Codice degli appalti (d.lgs. 50/2016), all'art. 21, comma 7, la pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco annuale, con gli schemi tipo adottati dal sopra richiamato DM 14/2018, deve avvenire sul sito informatico dell'amministrazione aggiudicatrice (l'ente locale), sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture (Mit) e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

L'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2022 e 2023 e dell'elenco annuale dei lavori pubblici 2021.

**ALLEGATO I - SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra Tipologia	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00
Totale	1.245.000,00	0,00	0,00	1.245.000,00

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle opere incomplete											
	CUP										
	Descrizione opere										
	Determinazioni dell'amministrazione										
	Ambito di interesse dell'opera										
	Anno ultimo quadro economico approvato										
	Importo complessivo dell'intervento										
	Importo complessivo lavori										
	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori										
	Importo ultimo SAL										
	Percentuale avanzamento lavori										
	Causa per la quale l'opera è incompiuta										
	L'opera è attualmente fruibile, anche parzialmente, dalla collettività										
	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013										
	Possibile utilizzo ridimensionato dell'opera										
	Destinazione d'uso										
	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice										
	Vendita ovvero demolizione										
	Parte di infrastruttura di rete										

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016															
Codice univoco immobile	Riferimento CUI intervento	Riferimento CUP opera incompiuta	Descrizione immobile	Codice ISTAT			Localizzazione CODICE NUTS	Trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex comma 1 art. 191	Immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Già incluso nel programma di dismissione di cui art. 27 D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da opera incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore stimato			
				Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	totale

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

ELENCO DEGLI INTERVENTI NEL PROGRAMMA

Numero intervento CUI	Cod. Int. Amm.ne	Codice CUP	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento	Lotto funzionale	Lavoro complesso	Codice ISTAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica di programma	
							Reg.	Prov.	Com.						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento. derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato		
																						Importo		Tipologia
0047475004920210001	01	I77F180000000001	2021	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in Loc. Roatta (ex scuole)	1	575.000	0	0	0	575.000	/	/	/	/	/
0047475004920210001	01	I71G18000080001	2021	Robaldo Laura	No	No	001	004	227	ITC16	03	Infrastrutture sociali – Sociali e scolastiche	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in loc. Roatta (ex asilo Gabardini)	1	670.000	0	0	0	670.000	/	/	/	/	/
															1.245.000	0	0	0	1.245.000	/		/		

**ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma
											Codice AUSA	Denominazione	
0047475004920210001	I77F18000000001	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in Loc. Roatta (ex scuole)	Robaldo Laura	575.000	575.000	CPA	1	SI	SI	SF		Unione Montana delle Valli Monregalesi	/
0047475004920210001	I71G18000080001	Lavori di messa in sicurezza edificio di proprietà comunale in loc. Roatta (ex asilo Gabardini)	Robaldo Laura	670.000	670.000	CPA	1	SI	SI	SF		Unione Montana delle Valli Monregalesi	/

Il referente del programma

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPRODOTTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto
0047475004920200002	I79F18000050001	Miglioramento sismico della scuola comunale primaria e dell'infanzia	480.000	1	Intervento per il quale non si è trovato finanziamento

Il referente del programma

**ALLEGATO II - SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità Finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
Stanziamanti di bilancio	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00
Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191 D.lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
Altro	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma

**ALLEGATO II - SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI
2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

ELENCO DEGLI ACQUISTI NEL PROGRAMMA

	Numero intervento CUI					
	C.F. Amministrazione					
	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito					
	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento					
	Codice CUP					
	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi					
	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso					
	Lotto funzionale					
	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regionale/i)					
	Settore					
	CPV					
	Descrizione dell'acquisto					
	Livello di priorità					
	Responsabile del Procedimento					
	Durata del contratto					
	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere					
	Primo anno	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO			Centrale di committenza o soggetto aggregatore al quale si intende delegare la procedura di affidamento	Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica di programma
	Secondo anno					
	Costi su annualità successive					
	Totale					
		Apporto di capitale privato	Codice AUSA	Denominazione		
		Importo	Tipologia			

Il referente del programma

**ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL
PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPRODOTTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento CUI	CUP	Descrizione acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non e riproposto

Il referente del programma

f) Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l'Ente rispetta le regole di finanza pubblica.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della legge di bilancio 2019 hanno sancito il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio.

Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) possono utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (co. 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considerano “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art.17, co. 13, della legge 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi, ecc.), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente.

L'abolizione dei vincoli di finanza pubblica comporta, parallelamente, rilevanti elementi di semplificazione amministrativa. Dal 2019 cessano di avere applicazione i commi della legge di bilancio 2017 e 2018 che riguardano non solo la definizione del saldo finale di competenza, ma anche quelli relativi alla presentazione di documenti collegati al saldo di finanza pubblica e agli adempimenti ad esso connessi quali prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, monitoraggio e certificazione, sanzioni per il mancato rispetto del saldo, premialità.

Viene altresì meno la normativa relativa agli spazi finanziari ed alle sanzioni previste in caso di mancato utilizzo degli stessi.

g) Gestione del patrimonio e piano delle alienazioni dei beni patrimoniali

Il Decreto Legge 112/2008 (articolo 58) ha individuato nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” un nuovo allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione.

In questo documento devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono individuati dall'organo di governo redigendo apposito elenco.

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

L'inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio disponibile del Comune e l'attribuzione espressa di una nuova destinazione urbanistica e la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Piano costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale, ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente.

A seguito della ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali è stato redatto elenco dei beni suddetti suscettibili di valorizzazione o dismissione, riepilogato nel prospetto che segue:

Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel territorio di competenza del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione (ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)				
Modello	Descrizione	Ubicazione	Destinazione	Destinazione d'uso: Alienazione / Valorizzazione
C	Prato	Torre Mondovì - località Savino	Prato	Alienazione
C	Bosco ceduo	Torre Mondovì - regione Madonna del pilone	Bosco	Alienazione
C	Seminativo arborato	Torre Mondovì - frazione Roatta	Seminativo	Alienazione
C	Incolto produttivo	Torre Mondovì - frazione Roatta	Incolto	Alienazione
C	Prato arborato	Torre Mondovì - via Cuneessa	Prato	Alienazione
C	Ex asilo Gabardini	Torre Mondovì - via Don Luigi Gasco n. 98	Alloggio	Alienazione

Verificati i beni disponibili patrimoniali, si dà atto che il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobiliari per il triennio 2021/2023 conferma allo stato attuale quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/08/2020.

h) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2 comma 594 legge 244/2007)

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dall'anno 2020, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi alcune disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi, tra cui l'articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Pertanto i Comuni non sono più tenuti all'adozione di piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell'utilizzo:

- a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

Considerazioni finali

Il presente documento è redatto conformemente al D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e s.m.i. e al Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'art.1 comma 887 della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per il comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n.1 del citato decreto.

La programmazione risulta coerente rispetto agli atti programmatici assunti. La prima fase è stata quella della pianificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere. Successivamente si sono analizzate le varie possibilità tecnicamente praticabili per il raggiungimento degli obiettivi tenendo conto principalmente delle risorse disponibili. Infatti si è dovuto affrontare il problema della sempre maggiore carenza delle risorse in relazione alla necessità di soddisfare i bisogni dei cittadini e del territorio e all'aumento dei servizi resi ed in relazione al notevole e progressivo incremento fatto registrare da importanti fattori di spesa corrente, molti dei quali per cause non dipendenti dalla volontà e/o dal controllo del Comune (come ad esempio gli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti dei dipendenti che sono ripartiti nel 2018 dopo quasi un decennio di blocco e che sono posti interamente a carico dei bilanci comunali senza alcuna forma di ristoro e/o contributi statali). Occorre infatti osservare e ricordare che i comuni dapprima hanno subito anni di significativa e progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e poi hanno dovuto e devono sopportare incrementi di spesa conseguenti direttamente od indirettamente a provvedimenti legislativi che, nella maggior parte dei casi, non prevedono alcuna forma di copertura/ristoro ai comuni. In tale contesto, nell'accingersi ad individuare i criteri generali di un primo schema di bilancio 2021-2022-2023, sotteso al presente D.U.P., ha dovuto tener presente come sempre dell'esigenza di assicurare gli equilibri generali e settoriali del bilancio. Il tutto secondo un principio logico e prudentiale che ha il seguente obiettivo: mantenere in equilibrio i conti del Comune cercando di non penalizzare i servizi alla persona e far crescere gli investimenti. Per far fronte alla forbice negativa, diminuzione delle entrate/aumento dei costi, si dovranno ricercare e perseguire tutte le possibili misure atte a conseguire i risultati attesi sia sul fronte entrate che sul fronte spese (ad esempio si dovranno ricercare sostenibili forme di risparmio di spesa corrente senza penalizzare i servizi, ottimizzando i fattori di spesa comune, quali a titolo esemplificativo, utenze e spese generali per servizi amministrativi, e facendo ricorso a convenzioni CONSIP e/o altri strumenti del mercato elettronico ed anche forme di incremento di redditività del patrimonio disponibile del Comune). Bisognerà assicurare l'ottimizzazione e l'efficienza di tutti gli immobili comunali, senza trascurare gli aspetti culturali e gli aspetti socio-assistenziali con particolare riguardo ai cittadini meno abbienti. Inoltre la programmazione comunale ha dovuto anche tenere in considerazione particolari e

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021 - 2023

specifiche problematiche inerenti importanti voci di entrata corrente soggette a rischi futuri che sono stati opportunamente valutati e controbilanciati con specifici accantonamenti, come dettagliatamente illustrato nelle corrispondenti sezioni del presente D.U.P. Infine occorre ancora ricordare che al quadro brevemente delineato si aggiungono le rilevanti difficoltà, problematiche ed incertezze connesse all'epidemia in corso da COVID 19 i cui effetti si profilano perduranti ed incisivi anche per il corrente anno e che, come noto, colpiscono tutto il tessuto economico-sociale con ripercussioni dirette ed indirette anche sui bilanci dei comuni.